

IL SEPRIO

Periodico d'informazione e di tecnica del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Varese
Direzione e Amministrazione: Via San Michele, 2/b - 21100 VARESE
Tel.:0332.232.122 - Fax.:0332.232.341 - www.collegio.geometri.va.it

Ottobre-Dicembre
Seprio 4-2020



COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

SEDE E AMMINISTRAZIONE

VIA SAN MICHELE, 2/B
21100 VARESE
TEL.: 0332.232.122 - FAX.: 0332.232.341

WEB:
EMAIL: sede@collegio.geometri.va.it
PEC: collegio.varese@geopec.it



SMARTCOLLEGIOVARESE

USA IL CODICE **QR**
ENTRA NEL PORTALE WEB DEL COLLEGIO CON 1 CLICK



SEGRETERIA

Orari di apertura al pubblico:
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00
alle 18.00
sabato chiuso

CONTATTI

Per comunicazioni durante gli orari di chiusura
della segreteria sono attivi 24 ore su 24
il servizio fax: 0332.232341
oppure indirizzi email :
sede@collegio.geometri.va.it
PEC : collegio.varese@geopec.it

WEB

www.collegio.geometri.va.it

APPUNTAMENTI

PRESIDENTE
geometra CLAUDIA CARAVATI
mercoledì pomeriggio*

SEGRETARIO
geometra FAUSTO ALBERTI
mercoledì pomeriggio*

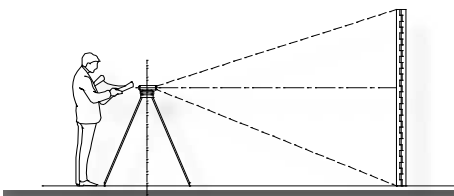
TESORIERE
geometra PATRIZIO CRUGNOLA
mercoledì pomeriggio*

DELEGATI CASSA NAZIONALE
PREVIDENZA e ASSISTENZA GEOMETRI
CIPAG
geometra FAUSTO ALBERTI
geometra GIORGIO GUSSONI
mercoledì pomeriggio*

* previo appuntamento con la
Segreteria del Collegio

IL SEPRIO

Periodico d'informazione e di tecnica del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di Varese



INDICE

08

LUI SBAGLIA E IO PAGO
di Fabrizio Lovato

18

**INTERVENTI DI ISOLAMENTO TERMICO
E SOSTITUZIONE SERRAMENTI CON IL
SUPERCOBONUS 110%**
di Lorenza Magnani

30

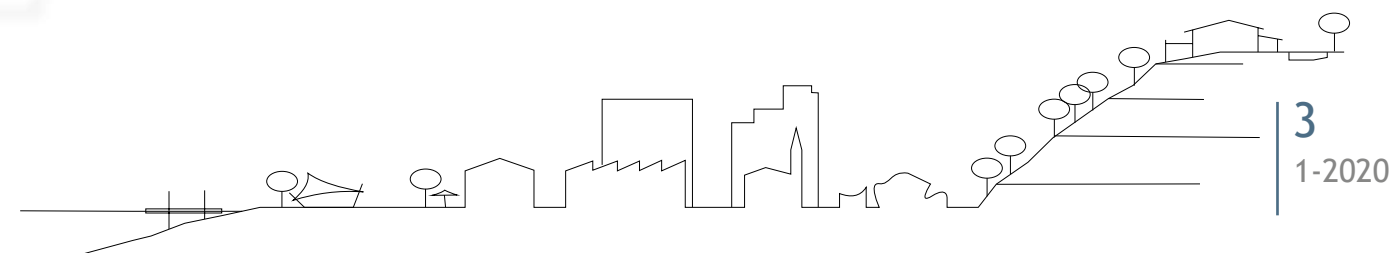
**PRIME CONSIDERAZIONI RIGUARDO L'ATTESTAZIONE
DELLO STATO LEGITTIMO DEGLI IMMOBILI E DELLE
TOLLERANZE COSTRUTTIVE.**
di Antonio Chierichetti

38

OLTRE MEZZO SECOLO FA, A LEGNANO
di Attilio Selvini

46

MOVIMENTO ALBI
dalla Segreteria





Natale 2020

Geometra Claudia Caravati

PRESIDENTE

*del Collegio dei Geometri e
Geometri Laureati della Provincia
di Varese*

Cari colleghi,
anche quest'anno si ripete la piacevole abitudine dell'uscita de "Il Seprio" in prossimità delle festività natalizie e con essa il mio editoriale che apre la rivista. I numeri degli ultimi anni erano stati caratterizzati da storie che volevano ricordare lo spirito del Natale.

Giunti alla fine di questo indimenticabile 2020, anno che nessuno di noi avrebbe mai pensato di vivere, viene da riflettere su quanto abbiamo vissuto; momenti di iniziale incredulità, disorientamento, seguiti da altri di paura, di profonda incertezza e di grande preoccupazione che purtroppo ancora non ci vogliono abbandonare. La nostra vita, e con essa le abitudini e le consuetudini, ne escono sconvolte. E con esse anche la nostra attività professionale che forse, dopo la difficile primavera, iniziava a vedere qualche leggerissima ripresa ed è stata invece sottoposta, come moltissime altre realtà, ad uno stop improvviso e devastante.

Negli ultimi anni ho imparato a cercare sempre di trovare qualcosa di positivo anche nelle situazioni che sembrerebbero non avere assolutamente niente di buono. E devo dire che negli ultimi mesi questo esercizio è stato davvero molto molto difficile.

Ma c'è una cosa che nella mia esperienza a servizio del nostro Collegio, partendo da consigliere per arrivare a presidente, passando per la carica di segretario, ha sempre guidato la mia azione: il coinvolgimento degli iscritti e la condivisione dell'attività svolta per la categoria.

E' la convinzione, più volte richiamata negli editoriali di altri numeri de "Il Seprio" o negli interventi riportati dagli organi di stampa ed in incontri pubblici, che una categoria professionale come la nostra assume una caratura importante se riesce ad unirsi ed agire in modo coeso. Nell'Enciclopedia Treccani il termine "condivisione" significa "spartire insieme con altri" ed è questo che abbiamo deciso di fare.

Nei mesi dei lock-down, dell'isolamento forzato, causati da un'emergenza sanitaria che non cessa ma che si ripresenta appena si allentano le attenzioni necessarie ad arginarla, si è trovato qualche spiraglio di luce come quello dell'inaspettato confronto quotidiano con tanti colleghi, con i quali ho potuto condividere i problemi, l'analisi dei provvedimenti normativi che si susseguivano a ritmo incessante e le soluzioni che insieme abbiamo prospettato per poter in qualche modo proseguire nella nostra attività, imparando anche nuovi modi di comunicare, di lavorare, di svolgerla nostra professione, di vivere la socialità. Dalle tante telefonate e comunicazioni mail ho scoperto un avvicinamento al nostro Collegio, un riscoprire nella condivisione di momenti difficili che poter condividere i propri problemi può davvero renderli un po' meno insormontabili.

La sede del Collegio è rimasta aperta agli accessi in presenza finché vi è stata la possibilità di farlo; abbiamo disposto, in osservanza alle disposizioni nazionali e regionali, la chiusura al pubblico ma la continuità nell'erogazione dei servizi è stata assicurata grazie ai contatti telefonici, alle videoconferenze, modalità alle quali il personale della segreteria si è subito adeguato.

Il Consiglio dal canto suo ha svolto la sua azione con riunioni ed incontri utilizzando le piattaforme telematiche, sconosciuti strumenti che ormai sono diventati familiari col tempo, con riunioni e tavoli di confronto con i vertici di categoria e con gli enti locali che ci hanno coinvolto nelle analisi della situazione economica e lavorativa, propedeutiche ai processi decisionali delle amministrazioni destinati a facilitare la cosiddetta

ripartenza. La gran mole di iniziative svolte telematicamente dal Consiglio ha comportato una riduzione dei costi di gestione del Collegio, minori oneri per spostamenti dei consiglieri, costi calmierati per i percorsi formativi on line, portando così ad un risparmio economico certificato nel nostro bilancio. Risparmio economico da condividere con tutti gli iscritti, scegliendo di diminuire la quota associativa per il 2021.

Le rigide norme per la contabilità degli enti pubblici, ai quali il Collegio è assimilato, non aiutano questa nostra scelta ma, grazie anche al parere positivo del Revisore dei conti, la quota associativa passerà da 250 a 230 per coloro che hanno più di 28 anni e da 180 a 170 per coloro che hanno fino a 28 anni. Il risparmio è contenuto se considerato il singolo geometra ma grande se rapportato a tutti gli iscritti del nostro Collegio in ragione del bilancio, ma quello che ci interessa davvero è dare un segno di solidarietà e della più volte richiamata condivisione, che farà il paio con la confermata disponibilità per i colleghi, che sia per un consiglio sull'attività professionale o per una parola di conforto per chi si trova in difficoltà.

Nessuno di noi oggi può sapere cosa esattamente ci aspetta, sballottati tra notizie di recrudescenza del virus ed altre sull'arrivo di salvifici vaccini: la nostra provincia in questa “seconda ondata” legata all'emergenza Covid sta vivendo imprevedibili difficoltà che hanno stravolto aspetti personali e lavorativi di ognuno di noi. Ma anche in questo frangente si vede lo spiraglio lavorativo legato agli incentivi fiscali, che seppur nell'estrema difficoltà della norma e delle quotidiane interpretazioni dei vari enti coinvolti, forse può rappresentare una nuova ripartenza economica che giocoforza assumerebbe il valore di riscossa sociale.

Vorrei quindi inviare a tutti gli auguri per queste feste che saranno decisamente diverse rispetto a quelle che tutti noi abbiamo fino ad ora vissuto, ma che non per questo debbono perdere il loro usuale capitale di gioia e speranza.

E infine vorrei ringraziare coloro che ogni giorno, dovunque si trovino ed a dispetto delle restrizioni, permettono al nostro Collegio di funzionare efficientemente, con la loro preparazione e la loro prontezza nel dare supporto a tutti noi:

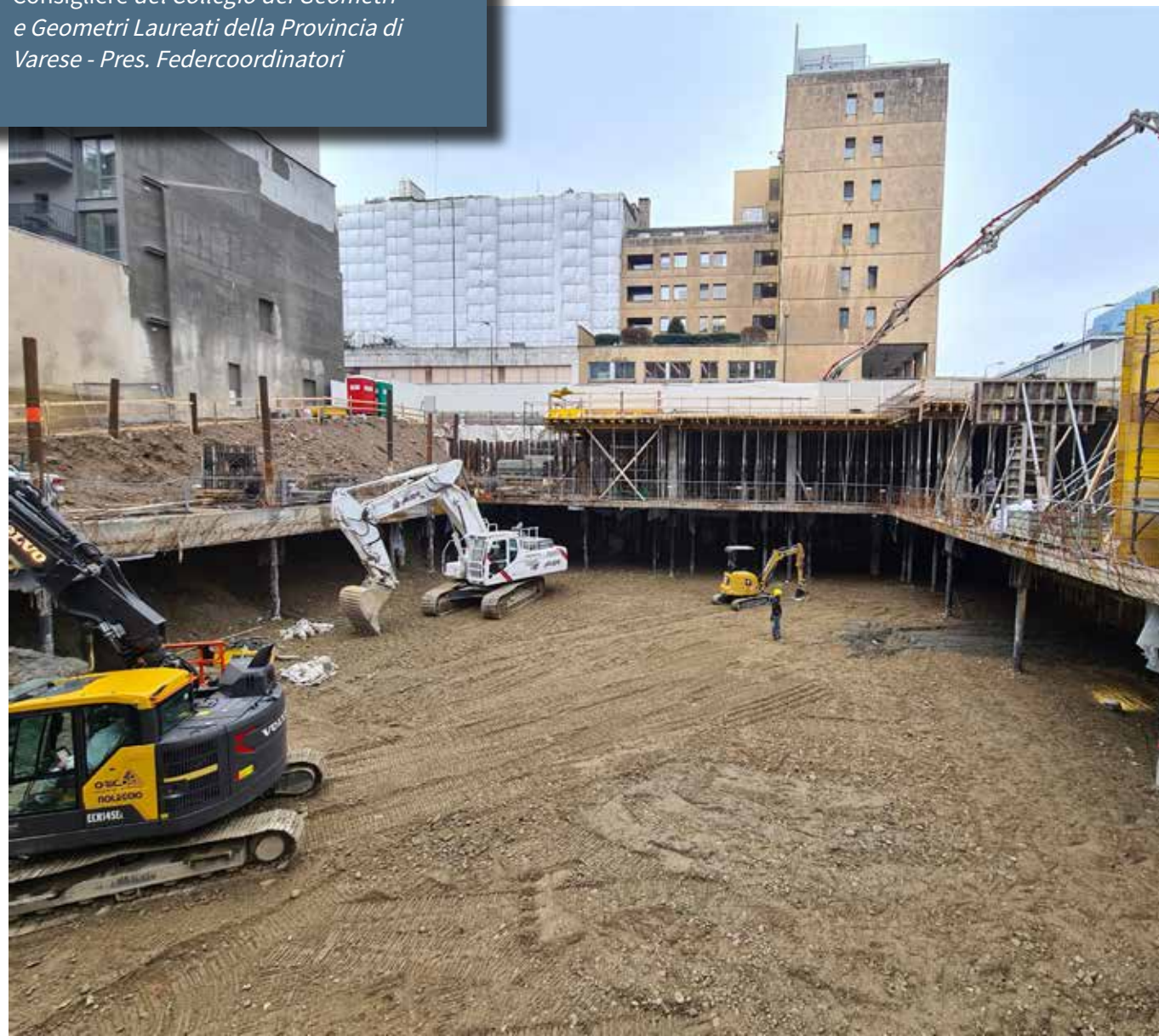
Armanda, Marco, Moira e Sabrina.... Grazie!!!!



LUI SBAGLIA E IO PAGO !

Geom. Fabrizio Lovato

*Consigliere del Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati della Provincia di
Varese - Pres. Federcoordinatori*



L'incompetenza nella redazione documentale e gli errori di imprese e lavoratori autonomi durante lo svolgimento dei lavori li pagano i coordinatori. Perché ?

L'attività del coordinatore in esecuzione risponde agli obblighi contenuti nell'**art. 92** del D.Lgs.81 , e sull'argomento in questi anni si è scritto davvero molto, ma sicuramente non di quello che sto per raccontarvi.

L'attività del CSE è sostanzialmente un compito di verifica: verifica che le imprese applichino le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC; verifica che le imprese abbiano redatto un POS, e che sia anche idoneo; verifica che adeguino la propria documentazione in relazione all'andamento del cantiere, e più in generale che siano rispettate le norme sulla sicurezza dei lavoratori.

Ma cosa succede se, ad esempio l'impresa NON si comporta in maniera diligente e applica le disposizioni, o non rispetta i contenuti dei piani di sicurezza? Oppure, cosa succede se il POS dell'impresa non è idoneo?

Via aiuto, anche perché la risposta è facile.

Il normatore nella sua lungimiranza ha pensato anche a questo, infatti al punto e) dell'articolo 92, impone al CSE di segnalare al committente le non conformità rilevate, ovviamente non prima di averle "contestate per iscritto" al soggetto che le ha contravvenute. Tutto questo solo nel caso di violazioni che non pongano i lavoratori in "pericolo grave ed imminente", perché in questo malaugurato caso – non remoto – il coordinatore DEVE sospendere la singola lavorazione fino alla risoluzione della non conformità e verificare direttamente l'adeguamento.

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Facciamo alcuni esempi concreti tratti dalla realtà di tutti i giorni di un coordinatore, la mia realtà.

In qualità di specialista, vengo contattato da un probabile "cliente", il committente che mi chiede di sottoporgli una mia offerta per lo svolgimento delle attività di Coordinatore della fase di progetto ed esecutiva.

Per la redazione dell'offerta ho la necessità di conoscere il costo dell'intervento, il tempo di realizzazione ipotizzato e una descrizione delle opere, così da individuare le macro-attività che dovranno essere svolte dalle imprese.

In questa fase l'identità delle imprese, rammento i miei principali interlocutori durante lo svolgimento dei lavori, mi sono sconosciute ... per legge.

Trasmetto la mia offerta e se sono fortunato ottengo l'incarico.

L'attività di progetto non prevede "interlocutori" speciali e normalmente con qualche sopralluogo e un paio di riunioni hai tutti gli elementi che ti consentono l'assolvimento dell'incarico senza sorprese.

Purtroppo è l'attività esecutiva che di sorprese ne riserva molte.

La prima : quanto durerà realmente il cantiere ? Non dimentichiamo che la questione tempo ha risvolti diretti sulle attività di controllo, se devi controllare un cantiere che hai previsto durasse 4 mesi, e poi ne dura 8, hai il doppio dei costi e la metà del guadagno.

Domanda: la durata del cantiere è nella sfera di controllo del CSE ?

NO, lui ne paga solo le conseguenze.

La seconda : quante imprese parteciperanno realmente alle attività ? Non lo sappiamo, e dalla mia esperienza non lo sa nemmeno il committente. Rammentiamo che la quantità d'imprese ha risvolti diretti sulle attività di controllo, se devi controllare un cantiere dove hai previsto di valutare l'idoneità del POS di 10 imprese, e poi i documenti da controllare sono 20, hai il doppio dei costi e la metà del guadagno.

Domanda: la quantità di appalti, ma ancor più dei subappalti che saranno attuati durante l'attività del cantiere è nella sfera di controllo del CSE ? NO, lui ne paga solo le conseguenze.

Nella seconda “sorpresa” si evidenzia un ulteriore regalo anche lui inaspettato per il CSE. Infatti, il legislatore ha immaginato un mondo felice nel quale l’impresa esecutrice m’invia il suo Piano Operativo di Sicurezza, ed il documento inviatomi è per il mio cantiere e presenta tutti i contenuti previsti dall’allegato XV. NON è così, il POS è sempre carente nei contenuti minimi, spesso è sbagliato l’indirizzo o addirittura il committente, e quasi mai descrive nel concreto l’attività che l’impresa dovrà svolgere. Quindi il coordinatore è costretto il più delle volte a chiedere 1,2,3, 4 ... aggiornamenti al POS prima di poterne dichiarare l’idoneità. Domanda: ma la qualità degli elaborati prodotti dalle imprese è nella sfera di controllo del CSE ? NO, lui ne paga solo le conseguenze.

A proposito di Committente, di appalti e subappalti.

Al committente che sceglie di fare un intervento edilizio di qualsivoglia tipologia, la norma affida una serie di compiti da attuare in momenti specifici, ad esempio:

il coordinatore in progettazione deve essere designato **contestualmente** all’incarico di progettazione, mentre quello in esecuzione deve essere designato **prima** dell’affidamento dei lavori.

Durante la progettazione deve attenersi ai principi generali di tutela, quelli previsti dall’art. 15, soprattutto nel momento delle scelte tecniche organizzative e della durata della realizzazione dei vari lavori.

Ancora, prima di affidare i lavori deve **verificare** l’idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi, rammento che questo compito il committente lo deve svolgere anche se non ha nominato i coordinatori.

In alcuni casi, infine, prima dell’inizio dei lavori trasmette la notifica preliminare agli organi di vigilanza e all’amministrazione che ha rilasciato il titolo abilitativo.

Tutti compiti molto importanti, alcuni sanzionati penalmente, ma uno a mio giudizio è comunque sottovalutato.

Mi riferisco alla verifica d’idoneità tecnico professionale d’imprese e lavoratori autonomi. Nella prima fase questa verifica è svolta per tutti quei soggetti che hanno un contratto diretto con il committente, definiti dalla norma imprese e lavoratori autonomi “affidatari”. Successivamente, nella seconda fase la verifica DEVE essere svolta anche per tutti quei soggetti

che ricevono in subappalto parti delle attività assegnate agli affidatari. Ma a questo punto un quesito deve essere risolto: il committente deve obbligatoriamente autorizzare tutti i subappalti che le imprese affidatarie gli sottopongono? NO, perché sul punto l’articolo 1656 del Codice Civile è lapidario: “l’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”. Inoltre, se quanto appena indicato non fosse sufficiente, vorrei portare alla vostra attenzione anche le indicazioni previste dall’articolo 90 comma 9, lett. a), che sul punto prescrive: il committente “verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, **delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi** in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare”, quindi non solo delle imprese affidatarie, ma anche di quelle esecutrici in subappalto. Perché lasciare sul committente una tale responsabilità, rammento responsabilità penale, se non avesse la possibilità di autorizzare o non autorizzare il subappalto?



La terza : in fase di progetto è immaginabile il comportamento che sarà tenuto in cantiere da parte delle imprese, o dei lavoratori ?

No, non è possibile.

Di conseguenza non è pensabile immaginare che l'offerta del coordinatore contempli azioni di contestazione a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi per le inosservanze alle disposizioni di norma o ai contenuti dei piani.

Inoltre, a mio parere non è nemmeno ipotizzabile che l'incarico del coordinatore possa prevedere dei costi per gestire dei comportamenti censurabili a carico delle imprese.

Ma allora anche in questo caso la domanda sorge spontanea: le violazioni da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi, sono una responsabilità del CSE ? NO, lui ne paga solo le conseguenze.

In maniera analoga, la stessa "sorpresa" la troviamo anche per l'obbligo a carico del CSE di sospendere le singole lavorazioni per pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato articolo 92, comma 1, lett.f).

Per rinfrescarci la memoria rammento il testo della norma. In sintesi, il coordinatore in esecuzione, verificato un pericolo GRAVE ed IMMINENTE sospende la lavorazione. Successivamente, attingendo ad un compenso che nessuno gli avrà corrisposto, dovrà redigere il verbale di sospensione contestando la violazione all'impresa. Infine, sempre a propria cura e spese, prima di autorizzare la ripresa dell'attività, il CSE dovrà verificare gli avvenuti adeguamenti.

Domanda: la situazione di grave pericolo generata dall'impresa o dal lavoratore autonomo è una responsabilità del CSE ? NO, lui ne paga solo le conseguenze.

In conclusione, la cosa certa è che quando sottopongo la questione ai committenti o alle imprese, mi viene risposto che queste cose sono parte dei compiti di un coordinatore, e su questo concordo, ma siamo proprio sicuri che mi vengano anche compensate?

Prendiamo ad esempio la pubblica amministrazione, che nel nostro caso per le sue attività di controllo si avvale degli organi di vigilanza (ATS e INL), anche loro come il coordinatore effettuano l'attività di controllo nei cantieri, e se tutto va bene, effettuato il sopralluogo e controllato i documenti, ringraziano, salutano e se ne vanno.

Nessuno "deve pagare nulla".

Le cose cambiano se qualcosa non va, il soggetto che l'ha causata e solo lui, oltre a sistemare quanto non corrisponde alla normativa, è chiamato a pagare una somma di denaro. Non potremmo fare così anche noi ?

Non desidero chiudere questa provocazione con una domanda, perché è di questo che si tratta, ma con la richiesta del vostro aiuto.

Potete mandare un feedback alla mail della segreteria del Collegio, indicandomi la vostra opinione su questo argomento e se siete d'accordo con me, così se siamo in tanti magari con l'aiuto del Consiglio Provinciale, proviamo ad immaginare un futuro migliore per i coordinatori.

Tanti auguri a tutti e che il 2021 superi tutte le vostre aspettative.





Interventi di isolamento termico e sostituzione serramenti con il Superecobonus 110 %

Ing. Lorenza Magnani

PhD, Ingegnere, Professore a contratto Università di Pavia.

In questo articolo si vuole fare il punto sulle verifiche da condurre e sui requisiti da rispettare nel caso si voglia accedere al Superbonus 110 % con un intervento di isolamento termico dell'involucro edilizio di un edificio. Per prima cosa occorre ricordare che possono accedere al Superbonus principalmente due tipologie di edifici residenziali e beneficiari: le persone fisiche titolari di un diritto reale di godimento su un edificio monofamiliare e i condomini. Per approfondimenti riguardo queste due casistiche e altre tipologie di edifici e di beneficiari (es. terzo settore ecc.) si rimanda al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, non essendo in questo caso lo scopo dell'articolo individuare quali siano gli aventi diritto alla detrazione.

Tale decreto legge prevede come primo intervento trainante:

“1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del **110 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021**, da ripartire tra gli aventi diritto in **cinque quote annuali** di pari importo, nei seguenti casi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno.”

A questo proposito è necessario precisare innanzitutto cosa si intende per “superficie disperdente lorda di un edificio” e cioè la superficie che delimita il volume climatizzato V rispetto all'esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione (definizione del D.M. Requisiti Minimi del 2015). Ne consegue che è fondamentale individuare correttamente quali ambienti dell'edificio si possano considerare climatizzati e quali non, ricordando che per impianto di climatizzazione si intende un impianto in grado di impianti in grado di raggiungere, mantenere e controllare, negli ambienti serviti, prefissate condizioni di temperatura, oltre che umidità dell'aria.

Sono critici in questo senso gli edifici provvisti esclusivamente di stufe e camini. La nuova definizione di impianto termico prevista dal D.Lgs 48/2020 e in vigore dall'11 giugno 2020 prevede infatti che tali apparecchiature possano essere considerate impianto termico ("impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di **climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria**, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate."), ma l'Agenzia delle Entrate ha chiarito la necessità che l'impianto sia funzionante o riconducibile al funzionamento con una manutenzione anche straordinaria.

Risulta poi fondamentale capire se la dislocazione e la potenza di tali apparecchiature sia in grado di far considerare l'intero edificio come riscaldato e non solamente una parte. Sta al tecnico fare un rilievo anche fotografico e asseverare la presenza di impianto.

Altra casistica molto comune sono i sottotetti e i seminterrati agibili ma non abitabili provvisti di terminali di erogazione del calore. Si rammenta a questo proposito che la Legge Regionale 24 del 2006 ne vieta espressamente la climatizzazione:

"Negli edifici classificati **abitazioni civili e rurali, adibiti a residenza con carattere continuativo, e case per vacanze**, per fine-settimana e similari, adibite a residenza con occupazione saltuaria, nell'ambito della categoria E1 individuata all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti



termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), **è fatto divieto di provvedere alla climatizzazione estiva e invernale di cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie, box, garage e depositi.**"

Qualora in un edificio si presenti una situazione del genere (sottotetto o cantina agibile ma non abitabile servito da impianto termico) la scrivente ritiene che tale ambiente non possa essere considerato riscaldato e quindi non possa accedere al Superbonus (per esempio l'isolamento del tetto a falda) in quanto non si può considerare riscaldato un ambiente che, seppur dotato di terminali di erogazione del calore, di fatto non è possibile climatizzare per legge e quindi è non riscaldato. L'ENEA stessa d'altra parte già nel 2019 aveva chiarito che potessero accedere all'Ecobonus (di cui il Superbonus 110 % è una versione potenziata) prevede solamente ambienti abitabili e riscaldati.

Chiariti questi aspetti, rimane da individuare la superficie lorda disperdente totale dell'edificio, alla quale rapportare correttamente il superamento della soglia del 25 %. Nel caso di edificio unifamiliare o di unità immobiliare funzionalmente indipendente la superficie disperdente è quella della singola unità, indipendentemente dal fatto che possa appartenere o meno a un più ampio edificio unifamiliare, mentre nel caso del condominio, la superficie disperdente è quella dell'intero condominio comprensiva delle unità immobiliari che lo compongono.

Inoltre, nel caso di edificio unifamiliare l'intervento trainante può prevedere l'isolamento sia dall'esterno, sia in intercapedine, sia dall'interno, mentre nel caso del condominio è esclusa la possibilità di accedere al Superbonus con l'isolamento dall'interno come trainante in quanto tale superficie non si configura come parte comune condominiale, bensì privata.

In aggiunta, come previsto dal decreto 34 i materiali isolanti utilizzati

devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017 e le strutture oggetto di intervento devono rispettare le trasmittanze limite previste dal D.M. requisiti e riportate nella tabella seguente.

Tipologia di intervento	Requisiti tecnici di soglia per la tipologia di intervento	
i. Strutture opache orizzontali: isolamento coperture (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,27 W/m²*K
	Zona climatica B	≤ 0,27 W/m²*K
	Zona climatica C	≤ 0,27 W/m²*K
	Zona climatica D	≤ 0,22 W/m²*K
	Zona climatica E	≤ 0,20 W/m²*K
	Zona climatica F	≤ 0,19 W/m²*K
ii. Strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,40 W/m²*K
	Zona climatica B	≤ 0,40 W/m²*K
	Zona climatica C	≤ 0,30 W/m²*K
	Zona climatica D	≤ 0,28 W/m²*K
	Zona climatica E	≤ 0,25 W/m²*K
	Zona climatica F	≤ 0,23 W/m²*K
iii. Strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 6946)	Zona climatica A	≤ 0,38 W/m²*K
	Zona climatica B	≤ 0,38 W/m²*K
	Zona climatica C	≤ 0,30 W/m²*K
	Zona climatica D	≤ 0,26 W/m²*K
	Zona climatica E	≤ 0,23 W/m²*K
	Zona climatica F	≤ 0,22 W/m²*K
iv. Sostituzione di finestre comprensive di infissi (calcolo secondo le norme UNI EN ISO 10077-1)	Zona climatica A	≤ 2,60 W/m²*K
	Zona climatica B	≤ 2,60 W/m²*K
	Zona climatica C	≤ 1,75 W/m²*K
	Zona climatica D	≤ 1,67 W/m²*K
	Zona climatica E	≤ 1,30 W/m²*K
	Zona climatica F	≤ 1,00 W/m²*K

Tali trasmittanze si calcolano sulla base della UNI EN ISO 6946 e NON comprendono l’effetto dei ponti termici. Sono riportate anche le trasmittanze dei serramenti, in quanto la sostituzione di serramenti esistenti è un intervento trainabile. Inoltre un intervento che coinvolge più del 25 % della superficie disperdente si configura come ristrutturazione importante di secondo livello (a livello nazionale il riferimento è sempre il D.M. Requisiti Minimi cui si affianca in regione Lombardia la Delibera 18546/2101). In questo caso è necessario redigere la relazione tecnica ex-legge 10 e attestare il rispetto di numerosi requisiti. Per le strutture opache che delimitano il volume climatizzato verso l’esterno, si procede in conformità alla normativa tecnica vigente (UNI EN ISO 13788) o secondo metodi di calcolo dinamici alla verifica di:

- a. assenza di formazione di muffe,
- b. condensazioni interstiziali assenti o limitate alla quantità massima ammissibile rievaporabile.

Tra l’altro nonostante la normativa non preveda la verifica dell’assenza di formazione di muffe e condense in corrispondenza dei ponti termici si raccomanda di procedere sempre a tale verifica soprattutto in quei casi in cui, intervenendo su un edificio esistente, sia difficile attenuare adeguatamente il ponte termico. Inoltre, nel caso di intervento che coinvolga la copertura, è obbligatoria la **verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, dell’utilizzo materiali a elevata riflettanza solare** (cool roof), o l’adozione di tecnologie di climatizzazione passiva (ad esempio free cooling, coperture a verde ecc.).

Si ricorda che nel caso di intervento di **isolamento dall’interno, le altezze minime** dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma del decreto ministeriale 5 luglio 1975, **possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri**.

E’ inoltre necessario verificare che il valore della **trasmittanza termica**

U per le strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno e verso locali non climatizzati, sia essere inferiore o uguale a quello riportato nelle seguenti tabelle, COMPRENSIVO dell'effetto dei ponti termici.

Zona climatica	U (W/m²K)
E	0,28
F	0,26

Tabella 12- Trasmissione termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno e verso locali non climatizzati soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m²K)
E	0,24
F	0,22

Tabella 12- Trasmissione termica U massima delle strutture opache verticali, verso l'esterno e verso locali non climatizzati soggette a riqualificazione

Zona climatica	U (W/m²K)
E	0,24
F	0,22

Si procede infine alla verifica che il **coefficiente globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente, H'T**,

risulti **inferiore al pertinente valore limite riportato nella successiva tabella.**

Tipologia intervento - RAPPORTO DI FORMA (S/V)	Zona climatica	
	E	F
Edifici di nuova costruzione e ristrutturazioni importanti di primo livello		
$S/V \geq 0,7$	0,50	0,48
$0,7 > S/V \geq 0,4$	0,55	0,53
$0,4 > S/V$	0,75	0,70
Ampliamenti, recuperi di volumi esistenti e ristrutturazioni importanti di secondo livello per tutte le tipologie edilizie	0,65	0,62

Tabella 10 - Valore massimo ammissibile del coefficiente globale di scambio termico H'T (W/m²K)

Per quanto riguarda le finestre delimitanti il volume climatizzato verso l'esterno con orientamento da Est a Ovest, passando per Sud, nonché per quelle orizzontali, va anche verificato il **valore del fattore di trasmissione solare totale (ggl+sh) della componente finestrata**, che deve essere inferiore o uguale al seguente.

Zona climatica	ggl+sh
Tutte le zone	0,35

Tabella 16- Valore del fattore di trasmissione solare totale ggl+sh per componenti finestrati con orientamento da Est a Ovest passando per Sud, in presenza di schermatura mobile.

Si rammenta di ricavare la conduttività termica dei materiali isolanti da idonea dichiarazione (marcatura CE, DoP ecc.) e che per tutti gli interventi del Superbonus 110% è necessario verificare il salto di due classi attraverso la redazione dell'A.P.E. convenzionale ante e post intervento seguendo la procedura di calcolo nazionale.

Le spese detraibili sono numerose, purché si rispettino i massimali dell'intervento e la congruità dei prezzi, tra cui:

- **fornitura e messa in opera di materiale coibente** per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
- **demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;**
- demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli **impianti tecnici** insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a) ;
- miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la **fornitura e posa in opera di una nuova finestra** comprensiva di infisso;
- **coibentazione o sostituzione dei cassonetti** nel rispetto dei valori limite delle trasmittanze previsti per le finestre comprensive di infissi;
- interventi di fornitura e installazione di **sistemi di schermatura solare e/o chiusure tecniche oscuranti mobili**, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti, all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata nonché l'eventuale **smontaggio e dismissione di analoghi sistemi** preesistenti, nonché la fornitura e messa in opera di **meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature;**
- spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (ad

esempio, l'effettuazione di **perizie e sopralluoghi**, le spese **preliminari di progettazione e ispezione e prospezione**), comprensive della redazione, delle **asseverazioni e dell'attestato** di prestazione energetica e del **visto di conformità**;

- altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio, le spese relative all'installazione di **ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi** per eseguire i lavori, l'imposta sul valore aggiunto qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l'imposta di bollo e i diritti pagati per la **richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l'occupazione del suolo** pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull'area pubblica necessario all'esecuzione delle opere
- costi collegati alla realizzazione e al completamento degli interventi come la **sostituzione delle soglie alle finestre e il riposizionamento in facciata delle cerniere e della ferramenta delle persiane**, o il rifacimento dei balconi se vengono isolati e gli interventi di correzione dei ponti termici.





Lo “*stato legittimo dell’immobile*” è un concetto giuridico che, dopo le recentissime modifiche apportate questa estate dal decreto semplificazioni al testo unico dell’edilizia, merita una particolare attenzione poiché destinato ad incidere notevolmente su diverse attività immobiliari. A tal proposito basterebbe considerare i riflessi che esso può presentare rispetto ad una sicura commercializzazione dei fabbricati, all’impostazione delle procedure sanzionatorie degli abusi edilizi, agli accertamenti di conformità urbanistica in sanatoria, alla certificazione di agibilità o anche alle agevolazioni/detrazioni fiscali che non vengono riconosciute sugli immobili inficiati dalla presenza di interventi abusivi.

1. Finalmente oggi, infatti, a seguito del suddetto decreto legge del 16.7.2020 n.76, convertito con modificazioni dalla legge 11.9.2020, n.120, abbiamo una normativa di legge che definisce cosa sia e come si stabilisca lo stato legittimo di un immobile o di un’unità immobiliare. Questa norma molto positiva configura, se applicata, una ben precisa assunzione di responsabilità da parte dei professionisti tecnici e commerciali del settore nel momento in cui si avvia un intervento di trasformazione edilizia o di compravendita immobiliare. Ricordo bene che quando ho avuto occasione di indicare, in varie occasioni, durante convegni e incontri, anche recenti, la necessità di approvare una normativa che prevedesse la acquisizione di una formale certificazione di regolarità delle costruzioni prima che divenissero oggetto di compravendita non vi erano entusiastiche condivisioni da parte degli operatori immobiliari.

2. Ebbene, quella mia proposta che ho portato avanti negli ultimi anni la ritrovo, parzialmente, nella innovativa disciplina sullo stato legittimo dell’immobile, oggi è dunque diventata legge statale essendo stata inserita nel D.P.R. n.380/2001 al comma 1-bis dell’articolo 9-bis e al terzo comma dell’art.34-bis riguardante le cosiddette tolleranze costruttive. E’ una normativa evidentemente molto importante perché offre almeno una definizione legale di quello che è lo “stato legittimo di un immobile” tuttavia e, anche se fa compiere un passo in avanti nel senso di una maggiore responsabilizzazione professionale di tutti gli operatori del settore, dai funzionari pubblici delle amministrazioni, ai tecnici ed

Prime considerazioni riguardo l’attestazione dello stato legittimo degli immobili e le tolleranze costruttive

Avv.^{to}

Antonio Chierichetti

Avvocato amministrativista

Docente al Politecnico di Milano

ai consulenti, è una normativa lacunosa che, come spesso avviene, non risponde a tutte le questioni che stanno già cominciando ad affacciarsi nella prassi applicativa.

3. La definizione, per così dire in generale, del concetto di stato legittimo di un immobile è contenuta nel comma 1-bis del citato articolo 9 del DPR n.380/2001.

Tale norma stabilisce, infatti, che lo stato legittimo dell'immobile, o dell'unità immobiliare, è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

4. In via indiretta, per i vecchi immobili realizzati in un'epoca risalente nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è invece quello che il tecnico può desumere dalle informazioni catastali di primo impianto, o anche da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Tale elenco dei suddetti “documenti probanti” ritengo che sia da considerare esemplificativo e non tassativo. Tali disposizioni, di cui al secondo periodo del citato comma 1-bis dell'art.9-bis, si applicano inoltre nei casi in cui sussista “un principio di prova” del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia. Va sottolineato che la suddetta attestazione dello stato legittimo dell'immobile se da un lato consente di formalizzare un documento certificante la sussistenza dei requisiti di regolarità del manufatto in questione dall'altro lato però non configura certamente

alcun genere di titolo abilitativo o di sanatoria edilizia per il manufatto medesimo. In altri termini con tale attestazione dello stato legittimo dell'immobile viene certificata la sussistenza di una condizione già in essere in merito all'immobile in questione – condizione talvolta di complesso accertamento - e non viene invece posto in essere un effetto sanante rispetto ad eventuali abusi presenti i quali, semmai avrebbero dovuto escludere tale attestazione, salvo che ovviamente per le tolleranze costruttive ammesse, di cui diremo ora.

5. L'individuazione della figura tecnica che può attestare lo stato legittimo dell'immobile non è specificata nella suddetta normativa dell'art.9-bis ma è l'articolo 34-bis del D.P.R. n.380, anch'esso inserito nel testo unico a seguito del citato decreto semplificazioni n.76/2020, a stabilire che le eventuali tolleranze costruttive realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal “tecnico abilitato”, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili. Tolleranze costruttive che, ove presenti, devono essere attestate nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. Dunque lo stato legittimo dell'immobile può essere attestato soltanto da un tecnico abilitato alla predisposizione e presentazione di progetti edilizi e quindi iscritto agli ordini professionali dei geometri, architetti o ingegneri. La normativa predetta, contenuta nell'articolo 9-bis intitolato principalmente alla documentazione amministrativa, non esclude per altro che l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile

possa in teoria essere certificata, se eventualmente richiesta, anche da un funzionario comunale purché esso sia un tecnico abilitato sul piano professionale. Non sembrerebbe però che, allo stato, vi siano i presupposti organizzativi in tutti i Comuni perché ciò avvenga. Del resto è indubbio



che l'attestazione dello stato legittimo, effettuata da un tecnico privato abilitato, presuppone - oltre ad approfondite ricerche e verifiche nelle pratiche edilizie giacenti negli archivi del Comune - non solo una verifica di rilevazione planivolumetrica sull'esistente e sui progetti assentiti ma anche una talvolta complessa opera di interpretazione delle norme di legge statali e regionali in coordinamento con le norme tecniche della pianificazione e dei regolamenti comunali approvate dai vari enti locali, così come si sono susseguite nel tempo e storicamente stratificatesi su quel dato territorio in cui è localizzato l'immobile in questione, di cui si intende attestare appunto lo "stato legittimo".

6. Ora, va sottolineato che anche la nuova normativa inerente le "tolleranze costruttive" di cui al suddetto art.34-bis del testo unico dell'edilizia, cioè quelle minori e parziali difformità dai titoli abilitativi che, essendo appunto considerate dalla norma minimali, non configurano abusi edilizi, è direttamente rilevante proprio nel delineare il

possibile contenuto dell'attestazione circa lo stato legittimo dell'immobile. Al riguardo, infatti, è stabilito, nel primo comma dell'art.34-bis, che il "mancato rispetto" dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia "se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo". Inoltre, fuori dai casi predetti di cui al primo comma e limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela in ragione dei vincoli del d.lgs. n.42/2004 costituiscono ulteriori tolleranze esecutive - ai sensi del secondo comma, a mio avviso su questo punto eccessivamente generico - anche "le irregolarità geometriche" e le

"modifiche alle finiture degli edifici di minima entità", nonché "la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi", però in ogni caso "a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile". In altri termini non rientrano

tra le tolleranze costruttive ammesse quegli interventi difformi dal titolo abilitativo che, per quanto di dimensioni minimali, risultino essere comunque in contrasto con la normativa e l'agibilità.

E' importante osservare che la suddetta attestazione dello stato legittimo dell'immobile non viene indicata, nella citata normativa del decreto semplificazioni, come attestazione obbligatoria ma come un'attività facoltativa, anche se evidentemente tale attestazione appare quanto mai opportuna in sede di pratiche edilizie di recupero e nelle attività di compravendita immobiliare, sin dalla stipula dei relativi compromessi preliminari. I vantaggi che una tale attestazione, se redatta scrupolosamente, offre alle parti nella prevenzione di possibili controversie nelle compravendite o per accedere con sicurezza ad un'agevolazione fiscale sono infatti evidenti. Dopo un periodo di comprensibile rodaggio, una volta che l'attestazione dello stato legittimo dell'immobile si sarà consolidata e assimilata nella prassi degli operatori, il prossimo passaggio probabilmente non potrà che essere una, a mio avviso auspicabile, norma di legge statale che, con un po' più di coraggio, renda tale attestazione obbligatoria nelle pratiche

edilizie e di commercializzazione immobiliare, esplicitando il ruolo e la funzione dei funzionari tecnici comunali e degli ufficiali roganti rispetto ad essa.





OLTRE MEZZO SECOLO FA, A LEGNANO

Prof. Ing. Attilio Selvini

*già presidente della Società
Italiana di Topografia e
Fotogrammetria*



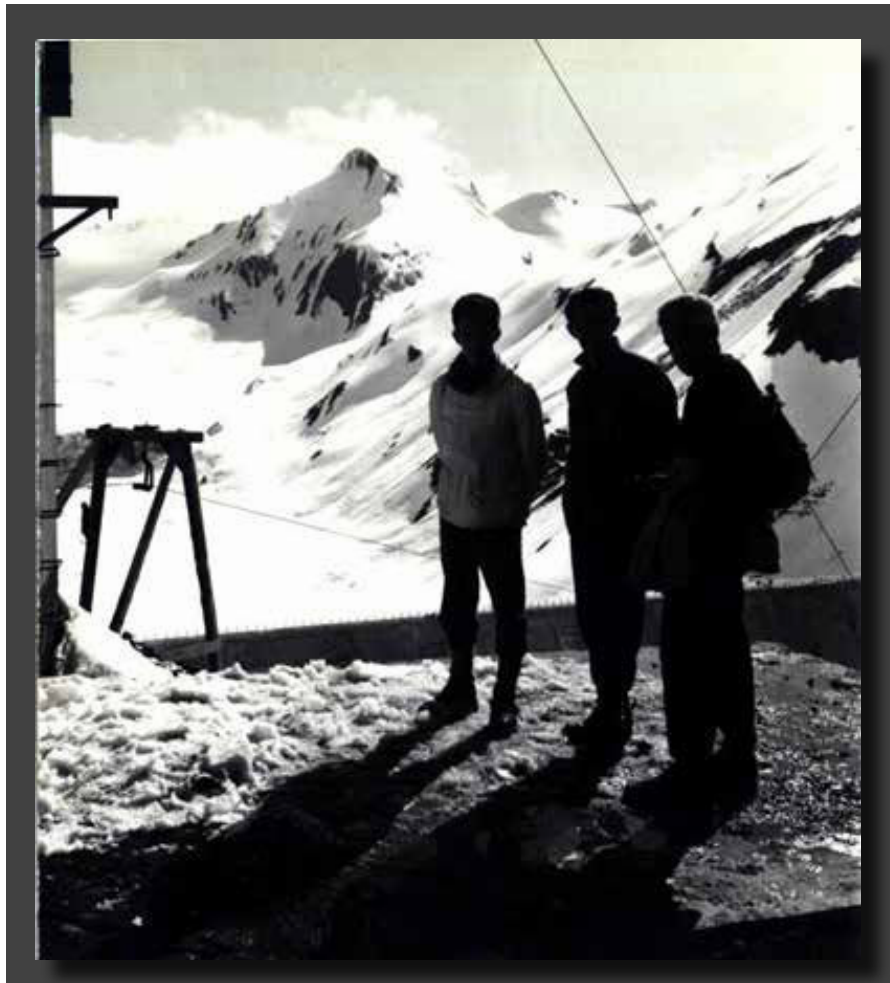
Talvolta vale la pena di ricordare il passato, soprattutto in momenti difficili come è l'attuale, con il Covid 19 incombente. Il mondo è profondamente mutato nell'ultimo mezzo secolo: anche quello modesto e limitato dei Geometri. Negli anni cinquanta e sessanta del secolo appena trascorso, in provincia di Varese non vi erano Istituti Tecnici, mentre in quella di Milano ve ne erano solo due: il tradizionale "Carlo Cattaneo" di Milano, che fornirà alla città un sindaco e un arcivescovo, ed il "Carlo Dell'Acqua" di Legnano.

E proprio nella città del Carroccio giungevano dalla provincia ed di Varese, ed anche da quella di Novara, allievi geometri che non avevano altre possibilità; con sveglie mattutine vi arrivavano ragazzi da Luino, da Ponte Tresa, da Stresa e da altrove. Io a quel tempo tenevo un corso di topografia, ed ero particolarmente apprezzato così come lo era il collega e amico fedele Sergio Donnini, che aveva il corso ufficiale (io ero solo un supplente). In figura 1 una immagine del 1962.



Fig. 1. Qualcuno di questi giovani lo rivedremo in altra immagine!

E' difficile oggi ricordare il mondo (e la scuola!) di allora; il Collego dei Geometri di Varese aveva qualche centinaio di iscritti, non la pleiade attuale. L'Istituto legnanese era un modello, le esercitazioni di topografia comprendevano viaggi anche lunghi, come quello in alta Valformazza per la visita alla diga dei Sabbioni coi complessi sistemi di misura delle deformazioni: in figura 2 un bel controluce verso la Punta d'Arbola, con tre persone ormai scomparse: mio fratello Romano, Sergio Donnini e Carlo Tognoni, che dell'Istituto diverrà poi Preside.



La "piramide" che segna l'estremo Nord della base geodetica di Somma venne pure visitata dagli allievi geometri: in figura 3 si vede fra l'altro Lodigiani di Varese, che sarà poi apprezzato ingegnere ma solo dopo aver dato la maturità scientifica: allora non vi era ancora il facile e diretto passaggio da Istituto Tecnico a Politecnico. E' il primo a sinistra sulla piramide, con gli occhiali scuri.



Fig. 3. Di spalle, Sergio Donnini

Quegli allievi, quasi tutti della provincia varesina, ebbero fortuna: molti come professionisti, qualcuno come impresario edile, altri con lauree in scienze commerciali o in agraria, uno addirittura in giurisprudenza. Ebbi la ventura, assai più tardi e come professore al Politecnico di Milano, di fare da relatore alla tesi di laurea del figlio di qualcuno di loro, come De Tomasi. A partire dagli anni novanta del secolo ormai trascorso, un buon gruppo di questi ormai affermati professionisti, ebbe l'idea di fare una rimpatriata annuale, invitandomi e festeggiandomi. Vi partecipai sempre commosso e con gratitudine: la figura 4 rappresenta uno di tali raduni terminanti con un buon pranzo.



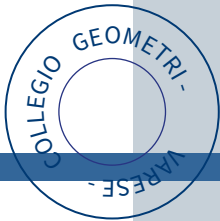
Fig. 4. Pochi capelli neri! L'autore è il penultimo destra

In questo anno di pandemia il raduno è saltato: la speranza è che nessuno di noi venga contagiato dal Coronavirus che i pipistrelli cinesi ci hanno inopinatamente regalato.





AGGIORNAMENTO
ALBO PROFESSIONALE



ALBO PROFESSIONALE

CANCELLATI

consiglio 08 ottobre 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
DE MOLLI	ANGELO	CARNAGO	26/08/1960	VIA C.BATTISTI 25	CARNAGO	VA	3819
LATTUADA	DONATELLA	SOMMA LOMBARDO	28/09/1973	VIA STOPPANI 18	GALLARATE	VA	2874
FRANZETTI	MANUEL	CITTIGLIO	28/07/1990	VIA COSTANZA 530	MALGESSO	VA	3792
CELLA	TIZIANA	CITTIGLIO	07/07/1975	VIA PUCCINI 1	CUVIO	VA	2817

consiglio 29 ottobre 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
TRIOLO	FRANCESCO	VARESE	10/05/1991	VIA SOTTOCAMPAGNA 2/2	BESOZZO	VA	3847
CASTIGLIONI	DANIELA	BUSTO ARSIZIO	28/02/1972	VIA PONZELLO 16/A	SESTO CALENDE	VA	3269
TENTI	EDOARDO ZACCARIA	TRADATE	15/04/1957	VIA BATTISTI 34	VEDANO OLONA	VA	2429
FARSETTI	MARIO	VARESE	19/04/1959	VIA AL RONCO 8	BARASSO	VA	1888

consiglio 27 novembre 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
NARLATI	ELISA	CITTIGLIO	19/01/1996	VIA CARDUCCI 3	LAVENO MOMBELLO	VA	3981
BOSETTI	CARLO	AZZATE	03/09/1939	VIA MONTELLO 23	BUGUGGIATE	VA	1106
MATARRESE	ELENA	BUSTO ARSIZIO	08/02/1982	VIA SAN PIO X 80/C	CASSANO MAGNAGO	VA	3535
DE TONI	GUGLIELMO	BUSTO ARSIZIO	13/09/1991	VIA LONATE POZZOLO 88	BUSTO ARSIZIO	VA	3934
VEZZARO	ANTONIO	ALTAVILLA VICENTINA	05/01/1955	VIA NATISONE 6	VARESE	VA	1639

Il Presidente geometra Claudia Caravati comunica che alla data del 27.11.2020 il totale dei geometri iscritti è di n. 1404 di cui 196 donne geometra.
Totale praticanti con tirocinio in corso alla data del 27.11.2020 n. 86

ALBO PROFESSIONALE

ISCRITTI

consiglio 08 ottobre 2020

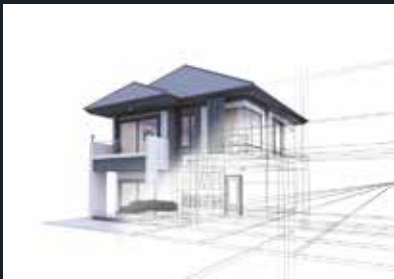
Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num. Iscriz
GIUDICI	SANDRO	VARESE	11/07/1978	VIA SCIRESE' 4	GALLIATE LOMBARDO	VA	4027

consiglio 29 ottobre 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num Iscriz
nessuno							

consiglio 17 settembre 2020

Cognome	Nome	Luogo Nascita	Data Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Num Iscriz
nessuno							



REGISTRO PRATICANTI

CANCELLATI

consiglio 08 ottobre 2020

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Prov Nasc.	Titolo Prof	Cognome Prof	Nome Prof	Prov Prof
nessuno								

consiglio 29 ottobre 2020

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Prov Nasc.	Titolo Prof	Cognome Prof	Nome Prof	Prov Prof
DE CHIUSOLE	ALESSIA	04/03/1998	TRENTO	TN	GEOMETRA	BISTOLETTI	CLAUDIO	VA
LAYLO	DENNIS	11/12/1998	MILANO	MI	GEOMETRA	VENA	VINCENZO	VA

consiglio 27 novembre 2020

Cognome	Nome	Data Nascita	Luogo Nascita	Prov Nasc.	Titolo Prof	Cognome Prof	Nome Prof	Prov Prof
TOZZO	NICHOLAS	17/10/1998	VARESE	VA	ARCHITETTO	SCARPAZZA	ORAZIO	VA
MINCHIO	MICHELE	12/06/1998	ANGERA	VA	GEOMETRA	RONZANI	ROBERTO	VA
CAIAZZO	MARTINA ANNA	19/02/1999	CITTIGLIO	VA	GEOMETRA	MOMBELLI	MICHELE	VA
CORTELEZZI	MARCO	11/08/1999	VARESE	VA	INGEGNERE	DE AMBROGGI	DAMIANO	VA
BISGIGHINI	NICOLO'	15/02/1989	VARESE	VA	ARCHITETTO	BISIGHINI	FRANCO	VA

REGISTRO PRATICANTI

ISCRITTI

consiglio 08 ottobre 2020

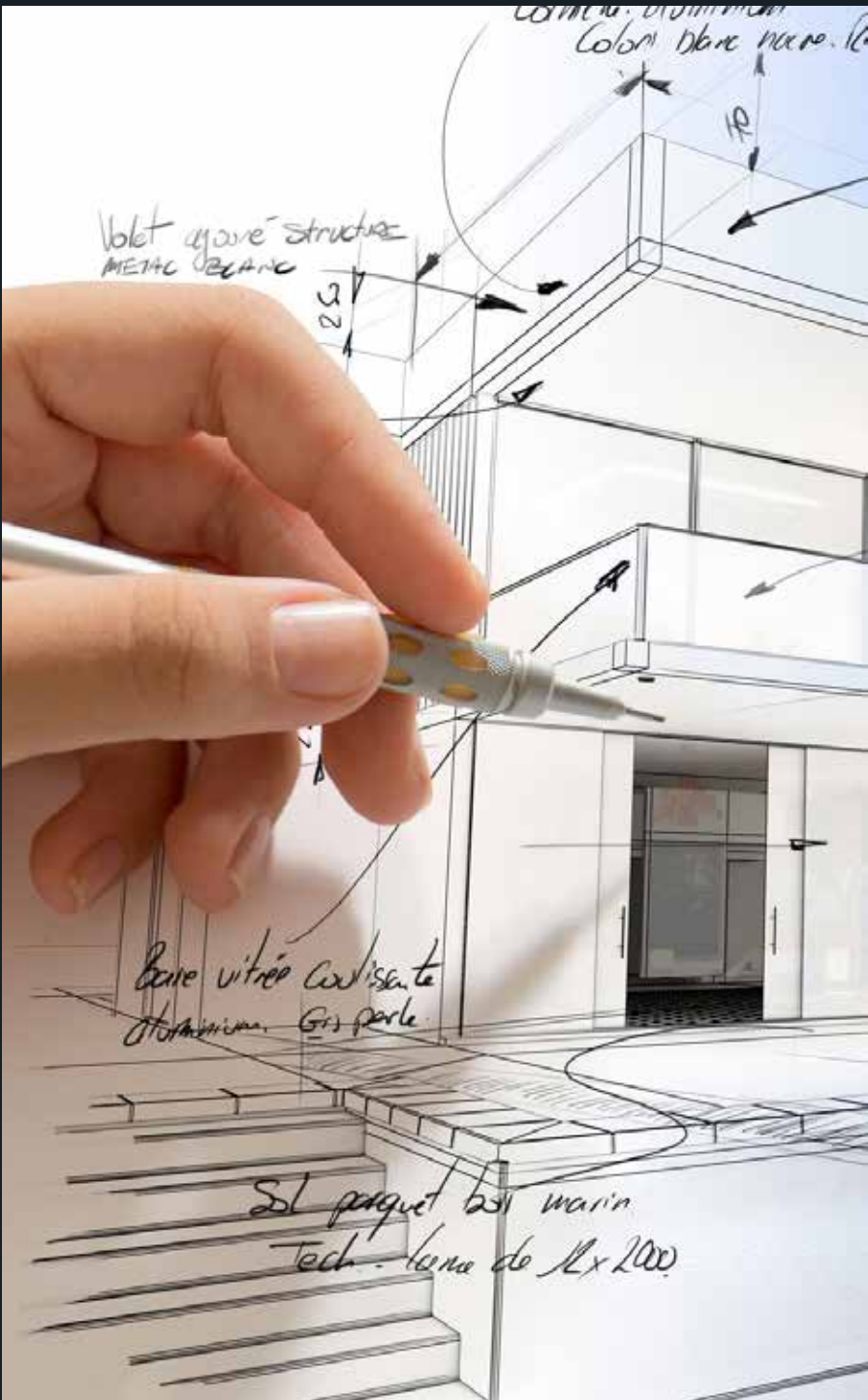
Num Iscriz.	Cognome	Nome	D. Nascita	L. Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Cognome Prof	Nome Prof	Comune Prof	Prov Prof	Collegio Prof
3792	SPERONI	ALESSANDRO	22/09/1999	VARESE	VIA MARTIRI DI RIGO SECCO 27	MURLO	SI	SPERONI	MASSIMO	VARESE	VA	INGEGNERE
3793	SOAVE	FABIO	08/12/1999	VARESE	VIA DELLA FONTANA 14/A	CARNAGO	VA	SPERONI	MASSIMO	VARESE	VA	INGEGNERE

consiglio 29 ottobre 2020

Num Iscriz.	Cognome	Nome	D. Nascita	L. Nascita	Indirizzo	Comune	Prov	Cognome Prof	Nome Prof	Comune Prof	Prov Prof	Collegio Prof
3794	D'ANDREA	GIORGIA	03/11/1988	VARESE	VIA FONTANELLA 3/B	CLIVIO	VA	BELOMETTI	GIUSEPPE	VIGGIU'	VA	GEOMETRA
3795	BORGHI	MATTEO	26/08/2000	GALLARATE	VIA PASCOLI 11/F	CASSANO MAGNAGO	VA	DE TOMASI	ANGELO	GALLARATE	VA	GEOMETRA
3796	RAMPININI	GAIA	29/11/2000	GALLARATE	VIA CARREGGIA 54	CARDANO AL CAMPO	VA	DE TOMASI	ANGELO	GALLARATE	VA	GEOMETRA
3797	MACCHI	ALESSANDRO	24/06/2000	TRADATE	VIA BELVEDERE 5	GORLA MAGGIORE	VA	CAVALLERO	DANILO	BUSTO ARSIZIO	VA	GEOMETRA
3798	GRANVILLANO	IVAN	02/12/2000	BUSTO ARSIZIO	VIA MONTEGRAPPA 19/A	BUSTO ARSIZIO	VA	CAVALLERO	DANILO	BUSTO ARSIZIO	VA	GEOMETRA
3799	OSTUNI	ANDREA	08/07/2000	BUSTO ARSIZIO	VIA OSOPPO 4	BUSTO ARSIZIO	VA	TORRI	EDOARDO ANDRE	OLGIATE OLONA	VA	GEOMETRA
3800	KERRI	CRISTIAN	14/01/2000	CITTIGLIO	VIA NOGHETTO 57	CITTIGLIO	VA	BAI	ANTONINO	GAVIRATE	VA	INGEGNERE

consiglio 27 novembre 2020

nessuno



IL SEPRIO

IL SEPRIO - INFO
PERIODICOD’INFORMAZIONEEDITECNICADELCOLLEGIODEI
GEOMETRIEOMETRIILAUREATIDELLAPROVINCIADIVARESE

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE
Via San Michele, 2/B
21100 VARESE
TEL.:0332.232.122 – FAX.:0332.232.341
WWW.COLLEGIO.GEOMETRI.VA.IT
PEC: COLLEGIO.VARESE@GEOPEC.IT

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE DI VARESE
N. 673 DEL 13-09-1994

DIRETTORE RESPONSABILE
GEOMETRA CLAUDIA CARAVATI

SEGRETERIA DI REDAZIONE
SEGRETERIADELCOLLEGIODEIGEOMETRIEOMETRI
LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

COMITATO DI REDAZIONE
GEOMETRA LUCIA CARDANI
CONSIGLIERE REFERENTE
GEOMETRA DAVIDE MARTIGNONI
CONSIGLIERE

GRAFICA EDITING ED IMPAGINAZIONE
GEOMETRA LUCIA CARDANI

GLI ARTICOLI INVIATI PER LA PUBBLICAZIONE SONO SOTTOPOSTI ALL’ESAME DEL COMITATO DI REDAZIONE. LE OPINIONI, EVENTUALMENTE ESPRESSE IN ESSI, RISPECCHIANO ESCLUSIVAMENTE IL PENSIERO DELL’AUTORE, NON IMPEGNANDO DI CONSEGUENZA LA RESPONSABILITÀ DEL COMITATO DI REDAZIONE. E’ CONSENTITA LA RIPRODUZIONE DEGLI ARTICOLI CITANDO LA FONTE.

IL SEPRIO È DISTRIBUITO GRATUITAMENTE AGLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI VARESE, AL CNG, ALLA CIPAG, AI COLLEGI DEI GEOMETRI D’ITALIA, AI CONSIGLIERI DEI COLLEGI DEI GEOMETRI, ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA, AGLI ORDINI PROFESSIONALI TECNICI DELLA PROVINCIA DI VARESE, ALLA PROVINCIA DI VARESE, ALLE COMUNITÀ MONTANE, AGLI ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI VARESE, ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VARESE, AI VIGILI DEL FUOCO DI VARESE, ALLA REGIONE LOMBARDIA, ASSOCIAZIONE COMMERCianti DI VARESE, AI PRATICANTI GEOMETRI, BANCHE ED ASSICURAZIONI, DITTE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI, ECC., PER

UNA DISTRIBUZIONE DI CIRCA 2700 INDIRIZZI.

PUBBLICITÀ
PER LA PUBBLICITÀ RIVOLGERSI ALLA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAURATI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Via San Michele, 2/B
21100 VARESE
TEL.:0332.232.122 – FAX.:0332.232.341
WWW.COLLEGIO.GEOMETRI.VA.IT

TARIFFE PUBBLICITARIE
RIVOLGERSI ALLA REDAZIONE DE “IL SEPRIO” O PRESSO LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO.

SE INTERESSATI POTRETE PRENDERE APPUNTAMENTO CON LA REDAZIONE, CONTATTANDO LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO, PER CONCORDARE IMPAGINAZIONE, GRAFICA, ECC., OVVERO PARTICOLARI SPECIFICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E/O SERVIZI.

LE CONVENZIONI PER I PRATICANTI

GLI ISCRITTI CHE VOGLIONO SVOLGERE TIROCINIO NELLE SEDI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI VARESE, POSSONO CHIEDERE INFORMAZIONI SULLE SINGOLE CONVENZIONI A:

SEGRETERIA DEL COLLEGIO DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI VARESE
VIA SAN MICHELE, 2/B - 21100 VARESE - - TEL.:0332.232.122 – FAX.:0332.232.341

WWW.COLLEGIO.GEOMETRI.VA.IT - PEC:COLLEGIO.VARESE@GEOPEC.IT

ENTI IN CONVENZIONE





*Un augurio di Buon Natale
e sereno anno nuovo da tutto il Consiglio Provinciale*

